

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

### **1. Premesse**

Le presenti condizioni generali di acquisto di beni e/o servizi (di seguito anche, per brevità, "CGA") ed i relativi allegati sono parte integrante di qualsiasi ordine d'acquisto (di seguito, "ODA") stipulato da ciascuna delle società facenti parte del Gruppo Lottomatica, così come elencate sul sito [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) alla pagina "Struttura del Gruppo".

### **2. Definizioni**

Le definizioni di seguito riportate, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

**"Acquirente"**: indica ciascuna delle singole seguenti società appartenenti al Gruppo Lottomatica, che effettua l'acquisto dei beni e/o dei servizi;

**"Beni"**: indica i beni nella quantità e qualità indicate nell'ODA;

**"Condizioni Generali di Acquisto" e/o "CGA"**: indica le presenti condizioni generali di acquisto di beni e/o servizi;

**"Condizioni Particolari"**: indica le eventuali condizioni particolari predisposte tra l'Acquirente ed il Fornitore, ivi inclusi gli eventuali allegati;

**"Corrispettivo"**: indica quanto riportato all'art. 12 delle presenti CGA;

**"Fornitore"**: indica la persona fisica e/o giuridica cui l'ODA è indirizzato;

**"Fornitura"**: indica i Beni e/o Servizi oggetto dell'ODA;

**"Ordine" e/o "ODA"**: indica l'ordine di acquisto trasmesso dall'Acquirente;

**"Parte" e/o "Parti"**: indica disgiuntamente e/o congiuntamente l'Acquirente e/o il Fornitore;

**"Servizi"**: indica i servizi nella quantità e qualità indicate nell'ODA;

### **3. Validità delle Condizioni Generali**

Le Condizioni Generali di Acquisto hanno valore tra le Parti se ed in quanto non espressamente derogate nell'ODA e/o nelle Condizioni Particolari; eventuali deroghe e/o diverse condizioni risultanti da altri documenti e/o accordi non avranno valore tra le Parti e si intenderanno nulle.

Le CGA si intendono accettate dal Fornitore ai sensi dell'art. 1341, 1° comma, c.c. La loro accettazione costituisce espressa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di vendita ed espressa accettazione dei termini e delle condizioni qui stabiliti. L'Acquirente si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione periodica delle presenti CGA, la cui versione aggiornata sarà pubblicata sul sito ufficiale [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) alla pagina "Condizioni Generali". Qualora una o più delle clausole contenute nelle CGA e/o negli ODA e/o nelle Condizioni Particolari sia annullata e/o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta.

### **4. Efficacia delle Condizioni Generali**

Le CGA avranno efficacia dalla data di accettazione dell'ODA, così come meglio specificato nel successivo articolo 7.1, o dalla diversa data indicata nelle Condizioni Particolari. Le CGA, regolarmente sottoscritte, sostituiscono eventuali precedenti condizioni generali.

### **5. Modalità di conclusione dell'Ordine**

L'ODA viene emesso alla luce delle presenti CGA e/o delle Condizioni Particolari, che costituiranno parte integrante e sostanziale dell'ODA stesso. In caso di conflitto tra le previsioni contenute nelle Craquelé contenute nell'ODA e nelle Condizioni Particolari, quest'ultime saranno considerate prevalenti.

### **6. Variazione e/o annullamento dell'Ordine**

Prima dell'invio dei Beni e/o dell'erogazione dei Servizi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.1, ciascun ODA potrà essere variato nella qualità e/o quantità dei Beni e/o Servizi, oppure annullato in tutto o in parte dall'Acquirente, previa comunicazione scritta dell'Acquirente al Fornitore entro il termine di giorni 7 (sette).

Nel suddetto caso, al Fornitore potranno essere riconosciuti i costi dimostrabili da lui sostenuti per l'esecuzione dell'ODA fino al momento della ricezione della richiesta di annullamento e/o variazione, con esclusione di ogni ulteriore costo, spesa, esborso, perdita e/o risarcimento. L'ammontare dei suddetti costi dovrà essere inviato all'Acquirente, unitamente alla relativa documentazione dimostrativa, con racc. a/r e/o pec entro i 7 (sette) giorni successivi alla comunicazione dell'Acquirente di variazione e/o annullamento della Fornitura, agli indirizzi

indicati nel successivo art. 17, se non diversamente indicato nell'ODA; in caso contrario, i suddetti costi non saranno riconosciuti dall'Acquirente.

## **7. Accettazione dell'ODA: consegna dei Beni ed erogazione dei Servizi**

### **7.1. Accettazione dell'ODA**

L'Ordine s'intenderà accettato nel momento in cui il Fornitore rinverrà l'ODA e le Condizioni Particolari (ove presenti) all'Acquirente, debitamente sottoscritto/i - in tutte le sue/loro parti, completo/i di data, - dal Fornitore e/o da un rappresentante munito dei necessari poteri e debitamente autorizzato dal Fornitore stesso (di seguito, "**Rappresentante del Fornitore**"), agli indirizzi indicati nel successivo articolo 17. In difetto di accettazione secondo quanto sopra specificato, l'Ordine non sarà ritenuto valido ed efficace per l'Acquirente. Il Fornitore accetta espressamente che l'Ordine potrà essere trasmesso dall'Acquirente in forma telematica, tramite sistemi automatizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo SAP) che indichino i nominativi del rappresentante o, a seconda dei casi, dei rappresentanti dell'Acquirente che di volta in volta sottoscriveranno l'ODA e le Condizioni Particolari. Eventuali modifiche all'ODA e/o alle Condizioni Particolari da parte del Fornitore saranno riconosciute valide soltanto se accettate espressamente per iscritto da un rappresentante munito dei necessari poteri e debitamente autorizzato dall'Acquirente (di seguito, "**Rappresentante dell'Acquirente**"). Fermo restando quanto sopra, nonché quanto indicato nei successivi paragrafi 7.2 e 7.3, l'Acquirente si riserva comunque, per ogni fornitura, la facoltà di richiedere le informazioni relative ai Beni/Servizi forniti in un formato elettronico (.csv, .xls, etc.) contenente loro descrizione e seriale.

### **7.2. Consegna ed accettazione dei Beni**

Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni nei termini e alle condizioni indicati nelle presenti CGA, nell'ODA e nelle Condizioni Particolari, da considerarsi tassativi e vincolanti per il Fornitore stesso. Sino al momento della consegna - che salvo diversa pattuizione scritta verrà effettuata a cura, spese (ivi inclusi gli oneri e le spese di imballaggio) e responsabilità del Fornitore, presso gli indirizzi indicati nel successivo art. 17 o presso altro luogo di consegna stabilito nell'ODA e/o nelle Condizioni Particolari - i Beni saranno solo ed

esclusivamente sotto la responsabilità del Fornitore in relazione a qualsiasi tipo di rischio. Il Fornitore sarà quindi tenuto al trasporto e/o alla spedizione della Fornitura, fino al luogo di consegna, secondo le condizioni migliori, provvedendo a contrarre le necessarie assicurazioni. Il Fornitore prende atto, altresì, che i Beni dovranno essere consegnati unitamente ad un documento di trasporto e/o altro documento che attesta l'avvenuta consegna (di seguito, "**Documento di Trasporto**") che dovrà riportare gli estremi dell'ODA, (indicando numero, data e posizione d'ordine) al quale si riferisce, la data di consegna, le generalità del Fornitore, dell'Acquirente, e/o dell'eventuale incaricato al trasporto, la quantità dei Beni trasportati e la loro descrizione con l'indicazione della natura e qualità degli stessi. La data di ricezione apposta sul Documento di Trasporto, opportunamente sottoscritto da un Rappresentante dell'Acquirente, dimostrerà la data di avvenuta consegna dei Beni. L'accettazione dei Beni consegnati è subordinata, se prevista, al positivo esito della verifica di conformità degli stessi secondo quanto previsto nell'ODA e nelle Condizioni Particolari, effettuata da un Rappresentante dell'Acquirente; la suddetta verifica verrà effettuata in contraddittorio tra le Parti e sarà comprovata da verbale scritto, firmato da entrambe le Parti (di seguito, "**Verbale di Accettazione**"). La consegna di Beni difettosi o comunque privi dei requisiti di legge e/o difformi agli standard qualitativi indicati nell'ODA e nelle Condizioni Particolari (di seguito, "**Beni Viziati**"), verrà denunciata al Fornitore, nei termini di cui al successivo paragrafo 8.4, da intendersi calcolati a far data dalla consegna (per i vizi riconoscibili al momento della consegna) o dalla scoperta degli stessi (per i vizi occulti); il mancato intervento del Fornitore entro 14 (quattordici) giorni lavorativi successivi alla denuncia, al fine di sostituire e/o eliminare i vizi e/o le difformità dei Beni Viziati costituirà inadempimento grave e quindi causa di risoluzione dell'ODA, e delle Condizioni Particolari, fatto salvo il diritto dell'Acquirente a richiedere il risarcimento del maggior danno. In aggiunta a quanto sopra, l'Acquirente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti del Corrispettivo relativo ai Beni Viziati.

### **7.3. Erogazione ed Accettazione dei Servizi**

Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi nei termini e alle condizioni definiti nell'ODA, nelle Condizioni Particolari, da considerarsi tassativi e vincolanti per il Fornitore oltre alle presenti CGA. Il Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi, oggetto dell'ODA con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in completa autonomia e senza alcun vincolo nei confronti dell'Acquirente se non quello derivante dalla puntuale esecuzione della Fornitura.

L'Acquirente si riserva di segnalare al Fornitore eventuali difformità rispetto a quanto previsto nell'ODA, nelle Condizioni Particolari, e/o nelle presenti CGA, a mezzo e-mail o pec, nei termini di cui al successivo paragrafo 8.4. In tal caso, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi successivi alla segnalazione, il Fornitore sarà tenuto ad intervenire a proprie spese, al fine di porre in essere ogni attività che si dovesse rendere necessaria per eliminare e/o porre rimedio ai Servizi difformi e/o privi delle caratteristiche indicate nell'ODA e/o nelle Condizioni Particolari (di seguito, "**Servizi Difformi**"). Il mancato intervento del Fornitore entro il suddetto termine costituirà inadempimento grave e quindi causa di risoluzione dell'ODA, e delle Condizioni Particolari, fatto salvo il diritto dell'Acquirente a richiedere il risarcimento del maggior danno. In aggiunta a quanto sopra, l'Acquirente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti del Corrispettivo relativo ai Servizi Difformi.

### **8. Licenze e diritti di terzi e garanzia.**

#### **Proprietà intellettuale.**

#### **8.1. Licenze e diritti di terzi**

Il Fornitore garantisce ad ogni effetto di legge, impegnandosi a tenere indenne l'Acquirente, che non esistono, in relazione alla Fornitura, diritti di terzi, ivi compresi diritti immateriali che si possano pretendere violati a seguito dell'esecuzione dell'ODA e delle eventuali Condizioni Particolari. Il Fornitore inoltre assicura:

a) di essere in possesso delle licenze, sublicenze e dei brevetti (qualora esistenti) relativi alla Fornitura o comunque strumentali o correlati ai Beni e Servizi forniti e di non violare alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale;

b) di avere il pieno diritto di usare, produrre e vendere i Beni da fornire e/o quanto necessario per prestare i Servizi;

c) che l'Acquirente ha il pieno diritto di utilizzare la Fornitura.

Il Fornitore solleva l'Acquirente da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, compresi quelli sulle opere dell'ingegno e sulle licenze.

#### **8.2 Loghi e marchi**

Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo, il marchio e/o altre immagini inerenti al marchio dell'Acquirente e/o altro segno distintivo dello stesso, se non previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. Il Fornitore è a conoscenza che l'Acquirente e le altre società del Gruppo Lottomatica, operano nel mercato italiano dei giochi e delle scommesse, dei servizi alle imprese e ai cittadini. Con la sottoscrizione delle presenti CGA, il Fornitore dichiara di conoscere le tematiche collegate alla ludopatia, gli interventi normativi e regolamentari dedicati alla pubblicità del gioco, al divieto di gioco ai minori e alle misure di prevenzione e contrasto della ludopatia (in ultimo D.L. 158/2012, cd. "Decreto Balduzzi", convertito con legge n. 189/2012 e dell'art. 9 del D.L. 87/2018 - c.d. "Decreto Dignità" - convertito con legge n. 96/2018) e si impegna a rispettare le prescrizioni e indicazioni ivi contemplate, nonché ad esaminare e a rispettare ogni eventuale successiva modifica e integrazione. Inoltre, il Fornitore si obbliga a non utilizzare per le attività promozionali o commerciali e/o per qualsivoglia altra attività comunque connessa alla Fornitura, i marchi ed i loghi dell'Acquirente e/o delle società del Gruppo Lottomatica, dichiarando espressamente di manlevare l'Acquirente per ogni sanzione e conseguenza di qualsiasi genere che l'Acquirente stesso e/o altre società del Gruppo Lottomatica dovessero sopportare in ragione della violazione di tale obbligo.

#### **8.3 Certificati di origine e qualità**

Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente, contestualmente alla consegna e/o all'erogazione della Fornitura, eventuali certificati di origine e/o di qualità (di seguito, "**Certificati**") dei Beni e/o Servizi oggetto di Fornitura, se richiesto dalla natura degli stessi o dall'Acquirente. Il Fornitore si obbliga altresì a mantenere indenne e/o a sollevare l'Acquirente

da qualsiasi rivendicazione di terzi, in relazione ai suddetti Certificati.

#### **8.4. Garanzia**

Il Fornitore garantisce che i Beni e i Servizi, rispettivamente consegnati ed erogati, sono conformi a quanto indicato nell'ODA e nelle Condizioni Particolari, ed esenti da vizi e difformità. Il Fornitore assicura, in particolare, che i Beni forniti e/o i Servizi prestati sono conformi alle specifiche richieste dall'Acquirente ed idonei all'utilizzo e/o impiego per il quale quest'ultimo ha formulato il relativo ODA e/o le relative Condizioni Particolari. Pertanto, il Fornitore garantisce che i Beni forniti sono prodotti a regola d'arte e privi di vizi che ne diminuiscono il valore e/o li rendono, anche solo parzialmente, non idonei all'uso a cui sono destinati e/o che i Servizi sono prestati nel pieno rispetto delle esigenze tecniche e di sicurezza ad essi connesse, nonché agli standard qualitativi eventualmente previsti nell'ODA e/o nelle Condizioni Particolari. Tale garanzia, salvo che sia diversamente disposto dall'ODA o dalle Condizioni Particolari, si estende per 2 (due) anni dalla data di consegna dei Beni e/o erogazione dei Servizi. In caso di riparazione e/o sostituzione dei Beni e/o ripetizione dei Servizi, il termine di garanzia decorre *ex novo* dalla data di consegna dei Beni riparati e/o sostituiti e/o dalla ripetizione dei Servizi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1495 c.c., il termine per le denunce dei vizi di conformità di Beni e/o Servizi di cui agli artt. 1495, 1497 e 1512 c.c., viene stabilito in giorni 30 (trenta) dal giorno della scoperta del vizio da parte dell'Acquirente.

#### **9. Divieto di subappalto**

Il Fornitore si impegna a non subappaltare, in tutto o in parte, gli obblighi posti a suo carico dall'ODA e dalle Condizioni Particolari e dalle presenti CGA, senza la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente. La preliminare approvazione scritta dell'Acquirente va ottenuta per ogni subappalto. Nonostante la nomina di un subappaltatore autorizzato, il Fornitore resta pienamente responsabile della fornitura dei Beni e/o dell'erogazione dei Servizi e tale approvazione non riduce né altrimenti influenza gli obblighi del Fornitore.

#### **10. Assicurazione**

Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile verso l'Acquirente ed ogni terzo per qualsiasi danno a persone, a proprietà o altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato direttamente o indirettamente dal Fornitore e del suo personale, dei suoi agenti o sub-contraenti nell'esecuzione della Fornitura. Il Fornitore si obbliga pertanto a stipulare e mantenere effettiva, per tutta la durata della esecuzione della Fornitura, una adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, al fine di coprire ogni responsabilità che possa insorgere nei confronti dell'Acquirente, e si impegna contestualmente a tenere l'Acquirente indenne da tali danni e responsabilità. Il Fornitore, perciò, dovrà fornire all'Acquirente copia del relativo certificato assicurativo, nel quale si evidenzia che la copertura assicurativa è valida e rimarrà valida per tutta la durata di esecuzione della Fornitura. Il Fornitore dovrà altresì essere dotato di idonea copertura assicurativa contro rivalsa INAIL e copertura rischi infortuni del personale dipendente, come previsto dalle leggi vigenti. Le assicurazioni sopra indicate non limiteranno, in alcun modo e per alcun motivo, la responsabilità del Fornitore che possa derivare dalla Fornitura. Riguardo a ciò, il Fornitore verrà considerato responsabile nel caso in cui il valore degli eventuali danni dovesse eccedere i massimali disposti da dette coperture assicurative e dovrà coprire l'eventuale differenza esistente tra il valore del danno e la somma rimborsata dalla copertura assicurativa.

#### **11. Garanzie bancarie e/o assicurative**

Qualora l'ODA e/o le Condizioni Particolari, per la natura della Fornitura, prevedano il rilascio di una garanzia bancaria e/o assicurativa a beneficio dell'Acquirente, il Fornitore dovrà rilasciare in favore dell'Acquirente detta garanzia bancaria e/o assicurativa entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione dell'ODA o delle Condizioni Particolari. Il Fornitore prende atto ed accetta che il testo della garanzia bancaria e/o assicurativa dovrà essere previamente concordato con l'Acquirente. Tale garanzia bancaria e/o assicurativa dovrà essere emessa da primario istituto bancario e/o assicurativo, previa approvazione dell'Acquirente, in misura pari all'importo specificato nell'ODA o nelle Condizioni Particolari. La garanzia assicurativa e/o

bancaria dovrà essere irrevocabile e pagabile a prima richiesta; dovrà, inoltre, prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui al comma 2 dell'art. 1944 c.c. e l'esplicita rinuncia del garante di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 1957 c.c. L'anzidetta garanzia bancaria e/o assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per l'intera durata dell'ODA e delle Condizioni Particolari e per i successivi 6 (sei) mesi. Il Fornitore prende atto che, il rilascio dell'anzidetta garanzia bancaria e/o assicurativa non limita in alcun modo il proprio obbligo a provvedere all'integrale risarcimento del maggior danno in favore dell'Acquirente.

## **12. Durata e Corrispettivo**

### **12.1. Durata della Fornitura**

La durata della Fornitura è quella prevista nell'ODA o nelle Condizioni Particolari, ed è pertanto escluso il rinnovo tacito della Fornitura.

### **12.2. Corrispettivo**

Il Corrispettivo verrà erogato alle condizioni, modalità, tempi e specifiche stabiliti nell'ODA e/o nelle Condizioni Particolari ed è relativo solo ed esclusivamente alla Fornitura. Il Fornitore, con la sottoscrizione dell'ODA e delle Condizioni Particolari, rinuncia espressamente ad ogni ulteriore maggiorazione e/o revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Corrispettivo pattuito, pertanto, rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'ODA, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, con espressa rinuncia del Fornitore ad avvalersi dell'art. 1467 c.c. Il Fornitore prende atto che il Corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere e/o spese, ivi inclusi quelli derivanti al Fornitore dall'osservanza di leggi, regolamenti, norme, prescrizioni tecniche, disposizioni emanate dalle competenti autorità, nonché dall'acquisizione dei permessi ed autorizzazioni presso gli enti competenti necessari per l'esecuzione della Fornitura. Qualora le Forniture siano destinate a zone territoriali fiscalmente agevolate, dovranno essere rispettati anche gli eventuali adempimenti particolari, che verranno di volta in volta precisati e concordati tra le Parti. A fronte di riduzioni straordinarie dei valori di mercato per i Beni e/o Servizi, l'Acquirente si riserva di

richiedere al Fornitore un adeguamento dei Corrispettivi in essere.

## **13. Fatturazione e Pagamenti**

Il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, mediante bonifico bancario, successivamente all'accettazione dei Beni e/o al ricevimento dei Servizi da parte del Fornitore ed alla conseguente ricezione della fattura da parte dell'Acquirente, alle condizioni e termini indicati al presente articolo. paragrafo. Resta inteso che l'emissione della fattura da parte del Fornitore consegnerà alla comunicazione di "benestare all'emissione della fattura" (o "BEF") che l'Acquirente sarà tenuto ad inviare, a seconda dei casi, entro e non oltre 15 (quindici) giorni:

- a) dalla sottoscrizione del Verbale di Accettazione, da redigersi in conformità a quanto previsto dal precedente art. 7.2, ovvero,
- b) qualora si tratti di Beni e/o Servizi relativamente ai quali non sia prevista la sottoscrizione del Verbale di Accettazione, dalla consegna degli stessi.

### **13.1. Termini di pagamento ed interessi di mora**

Termine di pagamento: il pagamento verrà corrisposto a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese, se non diversamente previsto per iscritto dalle Parti. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno calcolati applicando il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. e decorreranno dall'espressa richiesta scritta del Fornitore.

### **13.2. Fatturazione**

Le fatture devono essere intestate all'Acquirente e devono riportare i riferimenti dell'Ordine, in particolare la ragione sociale e gli estremi fiscali dell'Acquirente, la data ed il numero dell'Ordine ed il Codice Identificativo Gara (CIG), qualora applicabile, che sarà comunicato dall'Acquirente. Se non diversamente pattuito per iscritto fra le Parti, le fatture dovranno essere inviate preferibilmente in forma telematica, mediante posta elettronica, al seguente indirizzo AmministrazioneFornitori.Gamenet@lottomaticacom; se inviate per posta ordinaria, dovranno essere trasmesse in originale all'indirizzo indicato nel successivo art.17. Il Fornitore si impegna a rendere note, con apposite comunicazioni scritte indirizzate all'Acquirente, eventuali variazioni delle informazioni relative

al pagamento (p.es. le coordinate bancarie) con congruo anticipo. Qualora le circostanze indichino che il Fornitore possa non essere in grado di rispettare gli obblighi di consegna dei Beni e/o erogazione dei Servizi, l'Acquirente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui il Fornitore sia nuovamente in grado e disponibile a adempiere ai suddetti obblighi. Resta inteso che, durante tale sospensione dei pagamenti, il Fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni, né pretendere alcun interesse di sorta.

#### **14. Recesso, Risoluzione, Diffida ad adempiere e penali per ritardo**

##### **14.1. Recesso**

L'Acquirente, qualora non sia previsto diversamente nell'ODA e nelle Condizioni Particolari, ha diritto di recedere dall'ODA e/o dalle Condizioni Particolari, qualora previste, in qualsiasi momento e senza fornire alcuna motivazione, dandone comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ove l'Acquirente esercitasse tale diritto, il Fornitore avrà diritto solo al pagamento del Corrispettivo relativo alle eventuali prestazioni già eseguite e delle spese sostenute sino al momento del recesso. Il Fornitore accetta altresì di derogare alle previsioni di cui all'art. 1671 c.c., con conseguente esclusione di qualsivoglia indennizzo.

##### **14.2. Clausola risolutiva espressa**

Oltre a quanto eventualmente previsto nell'ODA e nelle Condizioni Particolari, l'Acquirente potrà risolvere anticipatamente la Fornitura di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- inadempimento anche parziale da parte del Fornitore ai propri obblighi; ritardo sui termini di consegna dei Beni e/o sui termini di erogazione dei Servizi e/o non conformità degli stessi a quanto previsto nell'ODA e nelle Condizioni Particolari, anche per una sola parte dei Beni e/o Servizi;
- modifiche e/o variazioni ai Beni e/o Servizi, senza previa approvazione e/o autorizzazione scritta dell'Acquirente;
- mancata riparazione e/o sostituzione dei Beni e/o ripristino e/o ripetizione dei Servizi difettosi e/o privi delle caratteristiche concordate nei termini indicati nelle CGA, nelle Condizioni Particolari e/o nell'ODA;

- perdita delle licenze e/o dei diritti di cui all'art.8.1. delle presenti CGA;
- mancato rispetto delle norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica, di cui all'art. 16 delle presenti CGA;
- violazione della normativa antimafia;
- violazione delle norme e regolamenti vigenti relativi all'oggetto della Fornitura;
- mancata stipula e/o rinnovo delle garanzie bancarie e/o assicurative di cui all'art. 11 delle presenti CGA;
- certificazioni, ai fini dell'esecuzione della Fornitura, che risultino, in qualsiasi momento, irregolari;
- sottoposizione ad amministrazione controllata, fallimento o altra procedura concorsuale o esecutiva del Fornitore;
- violazione delle disposizioni di cui al successivo art. 25 delle presenti CGA;
- violazione delle disposizioni di cui al successivo art. 16 delle presenti CGA;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e/o 20 delle presenti CGA;
- violazione e/o falsità della dichiarazione di cui all'art. 27 delle presenti CGA.

L'inosservanza dei suddetti casi costituisce grave inadempimento e legittima l'Acquirente a risolvere con effetto immediato la Fornitura, mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti.

##### **14.3. Diffida ad adempiere**

Fatto salvo quanto disposto dal precedente paragrafo, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, l'Acquirente potrà inviare tempestiva diffida ad adempiere entro il termine di giorni 10 (dieci), ai sensi dell'art. 1454, secondo comma, c.c. Trascorso tale termine, qualora l'inadempimento permanga, la Fornitura si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed il Fornitore sarà tenuto, oltre a restituire i Corrispettivi incassati, a risarcire tutti i danni subiti dall'Acquirente.

##### **14.4 Penali per ritardo**

In caso di ritardo nella consegna dei Beni e/o nella sostituzione degli stessi e/o nell'esecuzione dei Servizi e/o nella ripetizione degli stessi, rispetto ai termini contrattualmente previsti, l'Acquirente avrà la facoltà di applicare una penale pari all' 0,5%

(zerovirgolacinqueper cento) del Corrispettivo per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo pari al 20% (ventipercento) del Corrispettivo. È Ciò fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Resta inteso che l'importo relativo alle penali potrà essere compensato con il debito a carico dell'Acquirente per il Corrispettivo. L'Acquirente, in alternativa, potrà risolvere la Fornitura ai sensi dell'articolo 1453 del c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **15. Personale dipendente del Fornitore**

Il personale del Fornitore che, ove richiesto, opererà presso la sede dell'Acquirente dovrà essere in regola dal punto di vista assicurativo e previdenziale con la normativa applicabile in materia di impiego di manodopera. A tal fine il Fornitore si impegna a comunicare in anticipo l'elenco nominativo completo delle persone che dovranno accedere, per le esecuzioni delle attività oggetto della Fornitura, presso la sede dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà altresì adeguarsi alle norme di sicurezza, alle altre regole in generale ed agli orari in vigore presso la sede dell'Acquirente. L'Acquirente si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore per danni arrecati a cose e/o persone dai beni, dal personale e/o dai mezzi del Fornitore stesso.

##### **15.1 Politiche di selezione**

Il Fornitore dichiara che il personale impiegato è assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti. Il Fornitore dichiara altresì di non instaurare rapporti di lavoro, anche ad opera di terzi con cui è in relazione, in violazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, femminile e di immigrazione, come meglio indicato nei paragrafi 3.1 e 3.2 del Codice Etico del Gruppo Lottomatica, che il Fornitore si impegna a rispettare ai sensi dell'art. 25 delle presenti CGA.

#### **16. Obblighi in materia di sicurezza**

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. ii., ed in particolare a quanto ivi disposto dall' art. 26, il Fornitore garantisce e dichiara:

- i. di essere in possesso, fornendola all'Acquirente, della documentazione comprovante la propria idoneità tecnico-professionale;
- ii. di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui

opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;

- iii. adeguare scrupolosamente il comportamento del proprio personale dipendente al piano di sicurezza vigente nel luogo di svolgimento delle attività oggetto della Fornitura, riservando all'Acquirente la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale dipendente che abbia violato norme comportamentali e di sicurezza;
- iv. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sulle attività oggetto dell'ODA e delle Condizioni Particolari;
- v. coordinarsi con l'Acquirente per individuare, mediante l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi, le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nello svolgimento delle attività oggetto della Fornitura;
- vi. di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di assicurazione, previdenza e tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene le attrezzature di lavoro e di sicurezza;
- vii. di fornire, al proprio personale dipendente, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, a tal fine, di indicare espressamente all'Acquirente il personale che svolge la funzione di preposto.

La violazione degli obblighi ed impegni sopra descritti sarà considerata motivo di risoluzione espressa della Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento di tutti i danni.

#### **17. Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi delle CGA, dell'ODA e/o delle Condizioni Particolari, se non diversamente pattuito per iscritto, dovrà essere effettuata per iscritto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, e si riterrà efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta: (i) se inviata via lettera raccomandata, alla data indicata nella relativa ricevuta di ritorno; (ii) se inviata via pec, alla ricevuta di avvenuta consegna della stessa.

Le comunicazioni andranno inviate al seguente indirizzo:

- Per l'Acquirente:

Via degli Aldobrandeschi n. 300, 00163 Roma  
PEC: [ufficio.acquisti@cert.gamenet.it](mailto:ufficio.acquisti@cert.gamenet.it)

- Per il Fornitore

Saranno validi ed efficaci gli indirizzi indicati nell'ODA.

## **18. Protezione dei dati personali e privacy**

L'Acquirente e il Fornitore si impegnano reciprocamente, ed ognuno per quanto di propria competenza, ad osservare la normativa europea ed italiana in materia di privacy e protezione dei dati personali di volta in volta applicabile, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "**Regolamento**"), come di volta in volta modificato o sostituito. Il Fornitore si impegna a rispettare ogni altra previsione della legge italiana ed europea in materia di privacy ed ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità, che sia applicabile direttamente ai trattamenti oggetto o connessi alla Fornitura. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede ogni modifica o integrazione al presente articolo, che si dovesse rendere necessaria a seguito di sopravvenute normative europee o nazionali in materia di privacy e protezione dei dati personali e/o di provvedimenti interpretativi o attuativi emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Acquirente potrà risolvere con effetto immediato la Fornitura, inviando una comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui questi dovesse aver violato il presente articolo.

## **19. Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le misure e cautele necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato di tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'ODA e alle Condizioni Particolari (di seguito, "**Informazioni Riservate**"). Qualora la divulgazione di Informazioni Riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente od indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o collaboratori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire l'Acquirente dei danni che

siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche per i successivi 3 (tre) anni, dalla data di conclusione delle attività di cui all'ODA e delle Condizioni Particolari. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ODA e le Condizioni Particolari si intenderanno risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento di tutti i danni. Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nell'ODA potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: (i) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino, (ii) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; (iii) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall'altra Parte; (iv) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti. Il Fornitore si impegna ad evitare nel modo più assoluto che le Informazioni Riservate relative al suo rapporto commerciale con l'Acquirente possano in qualsiasi modo favorire soggetti concorrenti con lo stesso Acquirente. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza e/o di non concorrenza darà luogo all'immediata risoluzione delle CGA, dell'ODA e delle Condizioni Particolari, fatta salva la facoltà dell'Acquirente di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. Al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a restituire tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggere qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto. Fermo restando quanto sopra, le Parti chiariscono sin d'ora che il Fornitore è tenuto al rispetto della procedura in materia di informazioni privilegiate pubblicata sul sito [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) alla sezione "Informazioni Privilegiate" e, in particolare, (i) a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate (per tali intendendosi documenti, notizie ed informazioni inerenti a fatti non di dominio pubblico ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari sia dell'Acquirente che di altri emittenti, nonché, più in generale, l'andamento del mercato azionario) in qualsiasi



modo acquisite e (ii) a fornire all'Acquirente le generalità di tutti i soggetti cui tali Informazioni Privilegiate devono essere comunicate per svolgere le attività oggetto dell'ODA e delle Condizioni Particolari, al fine di consentire allo stesso di assolvere agli obblighi di tenuta del registro degli *insider*.

## **20. Obblighi in materia di sicurezza delle informazioni**

In aggiunta a quanto riportato al precedente art. 19 il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare pienamente ogni legge, decreto, regolamento o norma emanati in materia di sicurezza delle informazioni dalle autorità locali o da altre autorità e organizzazioni competenti concernenti l'esecuzione della Fornitura. Il Fornitore, in particolare, dovrà manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni conseguenza economica pregiudizievole arrecata dal mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni di legge, regolamenti o normative in materia di sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare il contenuto delle policy e procedure in materia di sicurezza delle informazioni emanate dall'Acquirente, che qui si intendono integralmente richiamate, con particolare riferimento alle norme circa l'accesso e l'utilizzo del sistema informatico dell'Acquirente. Il Fornitore si obbliga pertanto a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori e/o personale dipendente e ad eventuali subfornitori che, nello svolgimento delle attività oggetto della Fornitura, vengano in contatto con l'Acquirente, le policy e le procedure in materia di sicurezza delle informazioni in essere. L'Acquirente si riserva inoltre la possibilità di prescrivere al Fornitore l'adozione di ulteriori specifiche misure di sicurezza delle informazioni e di adeguarle a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi previsti dall'ODA o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile; il Fornitore, di conseguenza, è tenuto a mantenere aggiornato il proprio sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni. Resta inteso che il Fornitore sarà ritenuto responsabile per danni connessi a violazioni in materia di sicurezza delle informazioni provocati da negligenza, imperizia, incapacità, malafede di propri dipendenti e/o collaboratori, e sarà pertanto tenuto a risarcire l'Acquirente dei danni subiti.

## **21. Forza Maggiore**

Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dall'ODA e dalle Condizioni Particolari, finché tale inadempienza sia il risultato di circostanze imprevedibili oppure inevitabili, comunque fuori dal suo controllo, il verificarsi delle quali non sia dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa imputabile e che, per natura ed entità, risultino tali da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali stessi (di seguito, "**Forza Maggiore**"). Tali circostanze comprendono a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni determinate dallo scoppio o la minaccia di una guerra, i provvedimenti governativi, le inondazioni, gli incendi, i fulmini, le esplosioni, gli incidenti, i tumulti.

Nel caso in cui si verificasse una di tali circostanze, la Parte inadempiente dovrà immediatamente comunicare per iscritto all'altra Parte la causa di Forza Maggiore che ha impedito l'adempimento, notificando poi anche la cessazione dei suoi effetti. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività oggetto dell'ODA e delle Condizioni Particolari è dovuto all'evento di Forza Maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi, per iscritto, tra le Parti. L'Acquirente, qualora la causa di Forza Maggiore abbia una durata non trascurabile ai fini dell'oggetto dell'ODA, avrà facoltà di recesso, nel termine di 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione della causa di Forza Maggiore.

## **22. Autonomia delle Parti**

L'Acquirente ed il Fornitore dichiarano e confermano di essere parti indipendenti. Fatti salvi gli obblighi assunti dal Fornitore con l'accettazione dell'ODA e sottoscrizione delle Condizioni Particolari, le Parti espressamente dichiarano che le attività saranno svolte in piena autonomia, con libera iniziativa in merito all'organizzazione delle stesse e senza alcun vincolo di dipendenza, subordinazione e di orario. L'ODA e le Condizioni Particolari non istituiscono alcun rapporto di *joint venture*, associazione, società, consorzio, organizzazione comune o agenzia tra l'Acquirente ed il Fornitore. Né l'Acquirente, né il Fornitore hanno il potere di vincolare la rispettiva controparte o assumere obbligazioni per conto della

controparte, senza il preventivo consenso scritto della controparte interessata. In ogni caso, le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e nel puntuale rispetto di ogni legge o regolamento applicabile e comunque in conformità ai più alti standard etici.

### **23. Legge applicabile e foro competente**

Le presenti CGA sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia non risolta bonariamente, le Parti riconoscono ed accettano la competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **24. Normativa ambientale**

Il Fornitore dichiara di obbligarsi a rispettare le previsioni in materia ambientale e di smaltimento rifiuti e l'Acquirente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale. Il Fornitore che nello svolgimento delle attività oggetto di Fornitura si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltirli in conformità alla normativa vigente.

### **25. Codice Etico e D. Lgs 231/2001**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico dell'Acquirente, ove applicabile, pubblicato sul sito web [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) alla pagina "Codice Etico", quale parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Il Fornitore si obbliga a rispettare e far rispettare, ai propri collaboratori e/o personale dipendente che, nello svolgimento delle attività oggetto della Fornitura venga in contatto con l'Acquirente, le regole, le procedure ed i principi contenuti nel Codice Etico dell'Acquirente, nonché ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'Acquirente di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto della Fornitura e che possa riferirsi alla commissione di uno dei reati compresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 e generare la responsabilità dell'Acquirente.

La violazione dell'impegno di cui al precedente punto, e, comunque, la commissione e/o il tentativo di commissione di uno dei reati compresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs.

231/2001 posto in essere dai collaboratori e/o personale dipendente del Fornitore che venga in contatto con l'Acquirente nell'esecuzione delle attività oggetto della Fornitura, costituirà a tutti gli effetti inadempimento del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

### **26. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le Parti, ove applicabile, si obbligano a:

- i. rispettare tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss. mm. ii. nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità, pertanto si obbligano ad effettuare i versamenti esclusivamente con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascun ODA, l'eventuale codice identificativo Di gara (di seguito, "CIG"), nonché ad inserire nei contratti sottoscritti con i terzi a qualsiasi titolo interessati alle attività oggetto della Fornitura, a pena di nullità assoluta dei medesimi in caso di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Le Parti si impegnano altresì a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ii. versare, in ogni caso, all'Acquirente e/o al Fornitore nel conto corrente bancario da questi rispettivamente indicato, o con qualsiasi altra modalità che verrà successivamente comunicata dall'Acquirente e/o dal Fornitore stesso, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le somme dovute in conformità a quanto previsto dalle presenti CGA, ODA e Condizioni Particolari.

### **27. Assenza di conflitto di interessi**

Il Fornitore e per esso i suoi rappresentanti, soci e/o amministratori dichiarano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, così come ivi richiamate dall'art. 76, consapevoli altresì che nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l'Acquirente avrà diritto di risolvere le presenti CGA con effetto immediato e di pretendere il

risarcimento del danno subito) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e/o di incompatibilità o inconfiribilità con l'incarico ricevuto anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Resta inteso che, con la sottoscrizione delle presenti CGA, il Fornitore si impegna a comunicare all'Acquirente, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla scoperta l'eventuale sopraggiungere di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità o inconfiribilità con gli obblighi assunti relativamente alla Fornitura.

#### **28. Politica Anticorruzione**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e si impegna a rispettare la Politica e Linee Guida Anti-Bribery & Corruption del Gruppo Lottomatica, adottata ai sensi della ISO 37001 e pubblicata sul sito web [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) alla pagina "Anti-Bribery & Corruption".

#### **29. Acquiescenza**

Un mancato esercizio dei propri diritti o rinuncia ad essi da parte dell'Acquirente in caso di inadempimento del Fornitore non può costituire rinuncia a far valere i propri diritti nell'eventualità di successivi inadempimenti. Parimenti, il fatto che l'Acquirente non faccia valere un qualsiasi termine o condizione prevista nelle CGA, nell'ODA e nelle Condizioni Particolari, non può costituire rinuncia a tale termine o condizione e non limita il diritto dell'Acquirente a far valere successivamente tale termine o condizione.

\*\*\*\*

Il Fornitore dichiara espressamente di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni: art. 3 "Validità delle Condizioni Generali"; art. 4 "Decorrenza delle Condizioni Generali"; art. 5 "Modalità di conclusione dell'Ordine"; art. 6 "Variazione e/o annullamento dell'Ordine"; art. 7 "Accettazione dell'Ordine: consegna dei Beni ed erogazione dei Servizi"; art. 8 "Licenze e diritti di terzi e garanzie. Proprietà intellettuale"; Art. 9 "Divieto di subappalto"; art. 10 "Assicurazione"; art. 11 "Garanzie bancarie e/o assicurative"; art. 12 "Durata e Corrispettivo"; art. 13 "Fatturazione e pagamenti"; art. 14 "Recesso, Risoluzione, Diffida ad adempiere e Penali per ritardo"; art. 19 "Riservatezza"; art.

20 "Obblighi in materia di sicurezza delle informazioni"; art. 23 "Legge applicabile e foro competente"; art. 27 "Assenza di Conflitto di interessi".

(Il Fornitore)

---

Allegato A) Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.